

COMMERCIALISTA
REVISORE CONTABILE



Via F. Cavallotti, 98
20900 Monza
Tel: 039 748134
Fax 039 741106
E-mail: segreteria@studiovillacommercialisti.it

CIRCOLARE N. 5/2017

MANOVRA CORRETTIVA

E' stato pubblicato nella G.U. Serie Generale n. 95 del 24/04/2017, il **Decreto Legge n. 50/2017**, contenente disposizioni urgenti in materia finanziaria e iniziative a favore degli enti territoriali (oltre che ulteriori interventi in favore delle zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo).

Di seguito i punti principali della manovra:

IMPOSTE E TASSE

Split Payment (Art.1)

A partire **dal 01/07/2017** il meccanismo di scissione dei pagamenti, cosiddetto "Split Payment", viene esteso anche alle operazioni effettuate nei confronti dei seguenti soggetti:

- ✓ imprese **controllate** direttamente o indirettamente **dallo Stato** (di diritto o di fatto) e **dagli enti locali**;
- ✓ società quotate nel Ftse Mib della Borsa italiana.

Il meccanismo verrà applicato **anche** ai compensi per **prestazioni di lavoro autonomo** (assoggettati a ritenute alla fonte).

Le disposizioni attuative saranno stabilite con apposito decreto ministeriale, da emanarsi entro 30 giorni dal 24/04/17.

Esercizio del diritto alla Detrazione Iva (Art.2)

- ✓ E' stato modificato il secondo periodo dell'art.19, c.1 del D.P.R. n.633/1972 che adesso stabilisce: **"Il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l'imposta diviene esigibile ed è esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all' anno in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo."**
Non più quindi con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto, ma con l'anno successivo.
- ✓ **Le fatture devono essere registrate** anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta e **comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all'anno di ricezione della fattura** e con riferimento al medesimo anno.

Le novità decorrono dal 24/04/17.

Aumento delle aliquote Iva (Art.9)

A partire dal 2018 le aliquote Iva, ordinaria e ridotta, saranno interessate dai seguenti aumenti:

ANNI	ALIQUOTA IVA ORDINARIA	ALIQUOTA IVA RIDOTTA
2017	22%	10%
2018	25%	11,50%
2019	25,40%	12%
2020	24,90%	13%
2021	25%	13%

Visto di conformità per utilizzo di crediti in compensazione (Art.3)

A partire dal 24/04/17 la soglia al di sopra della quale è **necessario il visto di conformità** alla dichiarazione per l'utilizzo dei crediti relativi ad imposte dirette, Irap, Iva e ritenute alla fonte di qualunque tipologia, scende dagli attuali 15.000 euro a **5.000 euro**:

- ✓ Il limite di 5.000 euro va riferito alla singola imposta e non all'importo complessivo degli stessi crediti;
- ✓ l'Agenzia delle Entrate, procederà al recupero dell'ammontare dei crediti utilizzati in violazione e dei relativi interessi, nonché all'irrogazione delle sanzioni nella misura del 30%, qualora l'obbligo dell'apposizione del visto non venisse osservato o qualora la sottoscrizione o l'apposizione del visto venisse effettuato da soggetti diversi da quelli abilitati;
- ✓ in caso di mancato pagamento in tutto o in parte delle somme dovute a seguito dell'atto di recupero dei crediti indebitamente compensati, entro il termine assegnato dall'ufficio, si procederà alla riscossione coattiva;

- ✓ per il pagamento delle suddette somme da restituire, non ci si potrà avvalere della compensazione.

Sempre in tema di compensazioni e soltanto per i titolari di partita Iva viene stabilito:

- ✓ che questi soggetti **sono tenuti ad utilizzare solo ed esclusivamente i servizi telematici** messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate (“Fisconline”o“Entratel”) per **effettuare la compensazione nei modelli F24 di crediti** relativi a: imposte sui redditi e relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito, all'irap e dei crediti di imposta (da indicare nel quadro RU) della dichiarazione dei redditi.
- ✓ **Tali soggetti dunque non potranno più, in nessun caso, compensare tramite “home banking”.**

Con la Risoluzione n.57 del 4 Maggio 2017, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito i seguenti punti:

- ✓ **le nuove norme trovano applicazione per tutti i comportamenti tenuti dopo il 24 aprile 2017.** Pertanto, **per le dichiarazioni già presentate entro il 23 aprile scorso** prive del visto di conformità (ad esempio il modello IVA 2017), **restano applicabili i precedenti vincoli.** Non possono essere scartate quindi le deleghe di pagamento che, pur presentate successivamente al 24 aprile, utilizzano in compensazione crediti emergenti da dichiarazioni già trasmesse per importi inferiori a euro 15.000.
- ✓ **per le dichiarazioni non ancora presentate alla data del 24 aprile 2017, sarà necessario apporre il visto di conformità qualora si intenda compensare crediti tributari superiori ad euro 5.000 con debiti di altra natura.**
- ✓ Infine, in considerazione dei tempi tecnici necessari per l'adeguamento delle procedure informatiche, **l'Agenzia delle Entrate precisa che il controllo in merito all'utilizzo obbligatorio dei servizi telematici** messi a disposizione dalla stessa, in presenza di F24 presentati da titolari di partita IVA che intendono effettuare la compensazione di crediti ai sensi dell'articolo 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997, **inizierà solo a partire dal 1° giugno p.v.**

Locazioni brevi e regime fiscale (Art.4)

- ✓ **Le locazioni brevi sono** le locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, stipulati da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, direttamente o per mezzo di intermediari immobiliari, che gestiscono portali online.
- ✓ **Dal 1/06/17,** ai redditi derivanti dai contratti di locazione breve si potranno applicare le disposizioni relative alla **cedolare secca, con aliquota del 21%.**

Per assicurare il contrasto all'evasione, i soggetti di intermediazione immobiliare devono:

- ✓ **trasmettere** i dati dei contratti conclusi per loro tramite, pena l'applicazione della sanzione di cui all'art.11 c.1 del D. Lgs.471/1997;
- ✓ **operare**, in qualità di sostituti d'imposta, una ritenuta del 21%, qualora incassino i canoni o i corrispettivi relativi a tali contratti;
- ✓ **provvedere** al versamento della ritenuta entro il 16 del mese successivo e al rilascio della relativa certificazione.

Con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate, saranno stabilite le relative disposizioni di attuazione, incluse quelle per la trasmissione e la conservazione dei dati da parte degli intermediari.

Rideterminazione della base ACE (Art.7)

Per i soggetti Irpef (persone fisiche, SnC, SaS in regime di contabilità ordinaria):

- ✓ per il periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 31/12/15, rileva, come incremento di capitale proprio, anche la differenza tra il patrimonio netto al 31/12/15 e il patrimonio netto al 31/12/2010;
- ✓ a partire dal periodo di imposta **successivo a quello in corso alla data del 31/12/16** e fino a quello in corso al **31/12/19**, rileva, come incremento di capitale proprio, la **differenza** tra il **patrimonio netto al 31/12/15** e il **patrimonio netto al 31/12 del 5° periodo** di imposta precedente a quello per il quale si calcola l'ACE.

Per le società di capitali:

- ✓ la valutazione del rendimento nozionale viene fatta applicando l'aliquota percentuale alla **variazione in aumento** del capitale proprio **rispetto a quello del 5° esercizio** precedente (anziché rispetto a quello esistente alla chiusura dell'esercizio in corso al 31/12/10);
- ✓ la disposizione si applica **a partire dal periodo** di imposta **successivo** a quello in corso alla data del **31/12/16**;
- ✓ la determinazione degli **acconti dovuti per l'anno 2017** deve essere effettuata considerando quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le nuove disposizioni.

Pignoramenti immobiliari (Art.8)

E' stato modificato l'art.76 c.2 del Dpr 602/1973 che ora prevede che **l'iscrizione dell'ipoteca** su beni immobili "no prima casa" è **consentita se il valore dei beni** (non più del bene singolo) **supera la soglia di 120.000 euro**.

ACCERTAMENTO

Reclamo e Mediazione (Art.10)

Nell'ambito del processo tributario passa da 20.000 a **50.000 il valore della lite** al di sotto del quale è obbligatorio il reclamo-mediazione. Il nuovo limite si applica agli atti impugnabili notificati **a partire dal 1/1/2018**.

Definizione agevolata delle controversie tributarie (Art.11 cc.1-4)

- ✓ Le controversie **rientranti nella giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenzia delle Entrate**, pendenti in ogni grado e giudizio, **possono essere definite**, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio con il pagamento di tutti gli importi che hanno formato oggetto di contestazione in primo grado e degli interessi da ritardata iscrizione a ruolo, calcolati fino al 60° giorno successivo alla notifica dell'atto, escluse le sanzioni collegate al tributo e gli interessi di mora;
- ✓ in caso di controversia **relativa ai soli interessi di mora o alle sanzioni** non collegate ai tributi, per la definizione è dovuto il 40% degli importi in contestazione;

- ✓ sono definibili le controversie con costituzione in giudizio in 1° grado del ricorrente, se la costituzione è avvenuta entro il 31/12/2016 e per le quali alla data di presentazione della domanda il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva;
- ✓ il versamento degli importi dovuti può avvenire **al massimo in 3 rate** e solo se superano l'ammontare di **2.000 euro**;
- ✓ le scadenze previste per i pagamenti sono:
 - la 1^a rata, pari al 40% , entro il **30/09/17**;
 - la 2^a rata, pari al 40%, entro il **30/11/17**;
 - la 3^a rata, pari al residuo 20%, entro il **30/06/18**.
- ✓ la definizione si perfeziona con il pagamento degli importi dovuti o della prima rata;
- ✓ per ciascuna controversia autonoma (cioè per quella relativa a ciascun atto impugnato), è presentata una **distinta domanda di definizione**, esente da imposta di bollo, **entro il 30/09/17**.
- ✓ l'eventuale **rifiuto** della definizione agevolata deve essere notificata **entro il 31/07/18**. Il diniego è **impugnabile entro 60 giorni** dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la lite.
- ✓ Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

NOVITA' IN TEMA DI LAVORO

DURC (Art.54)

- ✓ Il DURC (documento unico di regolarità contributiva), nel caso di definizione agevolata di debiti contributivi, in forza di quanto disposto per la rottamazione dei carichi affidati ad Equitalia dal D.L. 193/2016, e' rilasciato, a seguito della presentazione da parte del debitore della dichiarazione di volersi avvalere della suddetta definizione agevolata effettuata nei termini, ricorrendo gli altri requisiti di regolarità.
- ✓ In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata (ovvero di una rata di quelle in cui e' stato dilazionato il pagamento delle somme dovute ai fini della predetta definizione agevolata), tutti i DURC rilasciati in attuazione della nuova disposizione, sono annullati dagli Enti preposti alla verifica. A tal fine, l'agente della riscossione comunica agli Enti il regolare versamento delle rate accordate. Gli stessi Enti provvedono a rendere disponibile in apposita sezione del servizio "Durc On Line" l'elenco dei DURC annullati.

STUDIO VILLA COMMERCIALISTI

Il presente documento ed ogni elemento in esso contenuto sono di proprietà esclusiva dello STUDIO VILLA. E' vietato l'utilizzo del documento ai fini commerciali e la riproduzione, totale o parziale anche in altri formati o supporti diversi, dei testi e delle eventuali immagini in esso contenuti.